

453 R
GIUSTIZIA

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione

(del 12 novembre 1953)

I. La relazione annuale delle nostre magistrature civili ha sottolineato ripetutamente la necessità di innovare nel vetusto albero del nostro assetto giudiziario civile.

E' il Tribunale di appello, sono le Preture che marciano annualmente in rapporti misurati e obbiettivi l'incedere costante di nuovi compiti e di ponderose mansioni.

Lo sviluppo del diritto assicurativo nel campo della legislazione militare, delle malattie e degli infortuni; i più frequenti casi di applicazione del diritto privato in materia di assicurazione; la diffusione delle industrie e dei commerci e la più frequente ricorrenza alla magistratura; l'applicazione del diritto esecutivo; l'accrescimento delle procedure speciali, danno, attraverso le statistiche, che la Commissione ha diligentemente compulsato e alle quali fa riferimento, un quadro molto indicativo della somma di lavoro che la magistratura civile è chiamata ad assolvere. Il ritmo è sempre più premente e la somma attuale di pratiche non trova riscontro nei nostri annali giudiziari. Le magistrature civili basano il loro assetto sulla riforma costituzionale 21 gennaio 1910 e sulla legge organica civile e penale del 24 novembre 1910. La riforma abrogò i 7 tribunali civili distrettuali, composti ciascuno di tre membri, e fece posto al giudice unico distrettuale, al Pretore.

Lo sviluppo storico della nostra magistratura civile offre il campo a interessanti considerazioni che la Commissione lascia volentieri allo studioso delle patrie istituzioni. Preme però alla stessa di sottolineare, e le sembra doveroso il farlo, che se le riforme risposero ai bisogni contingenti di un'epoca storica e politica, riconfermarono però sempre una costante, voluta e preziosa ancora oggi, della magistratura distrettuale, del giudice locale, l'ambasciatore del genius loci, vicino al costume, alla vita, ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione, che il mutare degli statuti e delle leggi non ha potuto ferire. La magistratura civile regge la giustizia del nostro paese con decoro e con dignità. In uno stato di diritto è gelosa e somma cura l'amministrazione della giustizia. Ma affinché la magistratura assolva con cura la sua delicata funzione e mantenga alto il prestigio che la onora, occorre offrirle mezzi adeguati.

Acquisita la persuasione di innovare sotto l'impero della necessità, e giova ricordare il rapporto della Commissione della Gestione sul Dipartimento di giustizia per l'anno 1951 e la mozione 7 novembre 1951 degli on.li A. Caroni, F. Borella e A. Verda, intesi l'uno e l'altra a promuovere importanti modifiche legislative nel campo delle magistrature, occorre fissare le norme direttive della riforma.

La Commissione speciale e il Consiglio di Stato, cui aderì la vostra Commissione, furono unanimi nel ritenere la necessità di non mutare i canoni costituzionali e di attenersi alle costanti storiche e politiche del nostro assetto giudiziario, care al popolo, alieno ai bruschi cambiamenti e tradizionalista per eccellenza.

Acquisiti questi concetti della riforma, che non abbisognano di una particolare illustrazione, dovevano necessariamente abbandonarsi interessanti problemi che la Commissione pose. Se ne ricorda qualcuno a titolo accademico e all'attenzione cortese di chi vorrà dedicare studio e cure a un più profondo esame.

Sullo schermo della discussione la Commissione non omise di porre in esame, e non è del tutto nuovo il colloquio, la introduzione del limite di età per i magistrati, problema la cui delicatezza non dispenserà un giorno dal scerverne a fondo la sostanza. Da questo fu facile il passo al problema relativo alle provvidenze sociali per i magistrati nella direzione di un più ampio corrispettivo a carico dello Stato. Ma non è chi non veda come il problema non si pone negli stessi termini che per il Potere esecutivo, per il quale un nuovo testo di legge è stato approvato e verrà a breve scadenza in discussione. Nell'un caso, la stabilità della funzione è notoria, nell'altro, ovviamente meno, come si sa che le repubbliche non sono sempre grate agli uomini che si sacrificano per il loro prosperamento. Non era comunque la sede questa per prendere conclusioni e l'avvenire dirà se e in quale direzione questo problema troverà sviluppo.

Nè trovò grazia il pensiero di risolvere, nell'ambito di questa riforma, il problema relativo al tribunale amministrativo. La netta separazione dei poteri politico e giudiziario fu l'arma che contrastò il passo a una più proficua discussione su questo arduo terreno.

La Commissione riconoscendo tuttavia che era difficile inquadrarne la soluzione nella riforma di cui si discute, auspica che gli studi abbiano a continuarsi.

La Commissione prese atto con soddisfazione della comunicazione del Consiglio di Stato, secondo la quale sono in corso gli studi per la riforma della magistratura penale e auspica che ad essi sia riservata sollecita cura.

II. Esaurita la discussione su questi problemi di indole generale, ed era naturale che discussione vi fosse ed ebbe il pregio di essere serena e pensosa di collaborare a risolvere i problemi che fermano l'attenzione di chi per ministero professionale o per studi o conoscenze particolari avverte la necessità o quanto meno la opportunità di nuova regolamentazione, la Commissione affrontò l'esame specifico della prospettata riforma. Confinata la riforma nel quadro costituzionale vigente, rispettate le costanti storiche e politiche del nostro assetto giudiziario, il problema venne risolto col potenziamento delle magistrature attuali. L'aumento del numero delle Preture e del numero dei membri del Tribunale di appello costituiscono il nerbo della riforma.

a) *La giudicatura di pace*

E' bene subito dire che le giudicature di pace vennero mantenute nel loro attuale assetto. La coscienza popolare è vicina a questa magistratura e male sopporterebbe ogni riforma che dovesse comportare delle limitazioni giurisdizionali o strutturali.

Si vuole che il funzionamento delle giudicature di pace sia migliorato nel corso di questi ultimi anni nonostante le accresciute competenze. Di ciò è doveroso prendere atto con soddisfazione.

La Commissione auspica comunque che ulteriori progressi abbiano a confermarsi, avvertendo che condizione prima sono le doti del giudicante, onde maggiore rigore dovrebbe porsi nella designazione dello stesso.

b) *La Pretura*

Il sistema del giudice unico ha dato buona prova. Sono nove i pretori, uno per Distretto, eccezione fatta per Lugano, che ne conta due. L'esperienza oltre quarantennale consiglia il mantenimento del sistema. L'esame di ulteriori soluzioni appare superfluo dopo quanto venne detto in introduzione.

Le Preture operate appaiono in particolare quelle di Lugano-Città e di Locarno.

Il rapporto della Commissione speciale e il messaggio del Consiglio di Stato danno in larga misura gli inconvenienti che si verificano nel funzionamento della Pretura di Lugano-Città: il Pretore deve farsi coadiuvare da un giurista nella motivazione delle sentenze e, come se ciò non bastasse, il segretario-

assessore è incaricato di fungere da Pretore in tutte le procedure esecutive e fallimentari, e ciò in urto a ogni norma legale. Né furono risparmiate le critiche. La eco di questo stato di cose si è fatta in Gran Consiglio e si ricorda una interpellanza dell'on. F. Pelli, nella seduta del 27 novembre 1950.

La Pretura di Locarno assolve alla bisogna, solo in forza della straordinaria capacità di lavoro del magistrato che la regge. Non è però equo chiedere al magistrato il sacrificio di provvide vacanze, nell'assillo di dover dare, a un ritmo conveniente, giustizia a chi la sollecita.

Le altre Preture assolvono convenientemente il loro mandato. Procedendo da queste necessità, e scartata la possibilità di insediare nella stessa Pretura due pretori, con pari funzioni e suddivisione del lavoro in base a una complessa meccanica che non poteva soddisfare, e di cui il messaggio parla in modo diffuso, venne adottato il principio della costituzione di nuove giurisdizioni, e quindi di nuove Preture indipendenti.

Per il Distretto di Lugano costituendo una terza Pretura, il problema moveva dalla necessità di adeguare il lavoro fra le tre Preture in modo da trovare un equo equilibrio fra le stesse.

La Commissione dei periti e il Consiglio di Stato proposero la seguente distribuzione delle giurisdizioni :

un pretore con giurisdizione per il Comune di Lugano;

un secondo pretore con giurisdizione per i Comuni di Paradiso, Viganello, Massagno, Castagnola con i Comuni dei circoli del Ceresio e di Carona;

un terzo pretore con giurisdizione sul rimanente del Distretto.

Questa suddivisione soddisfaceva alle necessità della nuova Pretura di Lugano-Città, ma meno a quella di Lugano-Campagna.

Il magistrato che regge quest'ultima Pretura attirò l'attenzione del Dipartimento interessato e della vostra Commissione sullo squilibrio attinente al nuovo progetto fra la Pretura di Lugano-Campagna e quella di Lugano-Ceresio. Da un canto lo squilibrio evidente fra la popolazione residente nelle diverse giurisdizioni; dall'altro la vastità del territorio giurisdizionale; la natura e il numero delle pratiche; il lento ma costante sviluppo industriale della campagna. Da qui la necessità di trovare un equilibrio fra le due Preture. Le proposte in Commissione furono più d'una.

Non vige una norma per la costituzione delle giurisdizioni pretoriali nell'ambito del Distretto e più di una soluzione poteva sembrare adeguata. La Commissione ha ritenuto comunque di adottare una soluzione sostenuta soprattutto dai colleghi di Lugano, quella per cui alla Pretura di Lugano-Ceresio vengano assegnati il Comune di Massagno e i Comuni dei circoli del Ceresio, di Carona e di Pregassona, e alla Pretura di Lugano-Campagna gli altri Comuni del Distretto, ferma la proposta di costituire per il Comune di Lugano un'unica Pretura.

Appare questa soluzione equa in rapporto all'elemento popolazione, alla vastità del territorio, alla natura delle cause e alla necessità di salvaguardare una certa unità geografica.

Per il Distretto di Locarno, non si pose lo stesso problema. Apparve subito, statistiche alla mano, che la suddivisione era assai più semplice. I Comuni di Locarno, Muralto e Orselina potevano costituire la giurisdizione di Locarno-Città e il resto del Distretto la giurisdizione di Locarno-Campagna. I diversi elementi sembrano fondersi in giusto equilibrio.

Così la Commissione propone, in accordo con il Consiglio di Stato, il nuovo art. 7 della legge organica giudiziaria civile e penale.

c) Tribunale di appello

La riforma del Tribunale di appello si fonda sulle premesse di carattere generale che precedono: la Commissione speciale e il Consiglio di Stato avver-

tono che l'aumento del numero dei giudici da 7 a 9, accompagnato da una più razionale suddivisione del lavoro interno, permetterà alla nostra massima Corte cantonale di giustizia di assolvere in modo corretto alle importanti funzioni che le competono.

La Commissione consente con l'aumento del numero dei giudici e approva altresì la istituzione di due nuove Camere: una Camera cantonale delle assicurazioni, di tre membri, in sostituzione della Camera civile di appello, il cui funzionamento è macchinoso essendo più numerosa, e la costituzione di una Camera cantonale sulle espropriazioni di 3 membri, in sostituzione anche qui della Camera civile di appello e per la quale valgono le stesse giustificazioni.

L'aumentato numero dei giudici e una più razionale suddivisione delle materie consentirà ai giudici, con evidente vantaggio della giustizia, una più chiara specializzazione. Queste due Camere vengono ad aggiungersi a quella civile, a quella di cassazione civile e a quella di esecuzione e fallimenti. Sono mantenute ben inteso le Camere attinenti all'applicazione del diritto penale. Né le più numerose Camere nuoceranno al funzionamento collettivo.

La Commissione ha aderito a questa riforma, limitandosi:

- a) a ridurre il numero delle presidenze d'obbligo previste per il presidente del Tribunale di appello, sottraendogli la presidenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- b) a portare da Fr. 300,— a Fr. 1.000,— la competenza del presidente della Camera cantonale delle assicurazioni, quale giudice unico;
- c) a togliere, all'art. 19 sotto le lettere C.c. e D.b.E. il § (paragrafo) non apparendo giustificazione alcuna al mantenimento di questo richiamo.

Secondo l'art. 104 della LOG la nomina dei Pretori ha luogo la seconda domenica del mese di gennaio. La entrata in funzione avviene il 1. di giugno, con quel giorno comincia il periodo della loro durata in carica (art. 72 LOC). La Commissione ritiene, con il Consiglio di Stato, che il termine delle elezioni possa spostarsi di un mese senza inconvenienti, anzi con vantaggio se si vuole considerare che la seconda domenica di gennaio è molto vicina al periodo delle maggiori festività dell'anno e la data dell'entrata in funzione, ancora lontana, consente al magistrato di nuova nomina, di convenientemente provvedere al trasferimento dalle sue attuali funzioni alle nuove.

Il rinnovo della nomina dei Pretori, potrà avvenire così, la seconda domenica del mese di febbraio 1954, in applicazione della prevista riforma.

La Commissione, d'accordo col Dipartimento interessato, ha introdotto un art. 4 disciplinante la entrata in funzione dei nuovi magistrati e delle Camere di nuova creazione del Tribunale di appello. Vale la norma che i procedimenti nei quali l'istruzione probatoria è chiusa, sono decisi dal giudice che li ha istruiti. La devoluzione è regolata mediante decreto per ogni singola pratica, impugnabile secondo le vie di appello per ricorso.

La decisione del gravame spetta al Tribunale di appello sedente al completo quando si riferisce a un decreto che ha per oggetto la competenza di una Camera del Tribunale di appello.

Era necessaria l'introduzione di questa nuova norma, e la Commissione ritiene che essa sia pertinente alla bisogna.

III. La Commissione ha dovuto occuparsi nel contempo di un progetto di legge in modifica dell'art. 1 della legge cantonale 14 maggio 1914 concernente la istituzione di un Tribunale unico cantonale delle assicurazioni.

La modifica comporta la devoluzione della cognizione delle contestazioni enumerate all'art. 120 della legge federale 13 giugno 1911 sulle assicurazioni a una sezione di tre membri del Tribunale di appello, anziché alla Camera civile di appello.

La competenza del presidente della Camera, quale giudice unico, è stata elevata da Fr. 300,— a Fr. 1.000,—.

Si comprende e si giustifica questo aumento della competenza in relazione ai mutati valori della moneta, e alla natura delle cause, che spesso, per non dire sempre, si risolvono, in forza di una perizia medica. La Commissione propone l'approvazione di questo progetto di legge.

IV. Un terzo progetto di legge concerne la modifica degli articoli 28, 31, 37 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940.

La Commissione speciale e il Consiglio di Stato si sono particolarmente preoccupati di adeguare l'art. 28 della citata legge alle disposizioni dell'art. 7 della legge organica civile e penale.

A ogni Pretura corrisponde una Commissione di espropriazione. L'aumentato numero delle Preture, richiedeva di adeguare pertanto il numero delle Commissioni di espropriazione.

L'aumento proposto è di due unità. A questa bisogna legislativa la Commissione ha fatto adesione. La Commissione si occupò nondimeno del funzionamento di queste Commissioni e delle loro strutture.

La proposta che attirò la maggiore attenzione è stata quella intesa alla soppressione del numero chiuso dei membri di queste Commissioni. E' vero che il numerus clausus consente la uniformità di giudizio.

Ma il problema già è stato posto dal presidente stesso del Tribunale di appello, in uno degli ultimi rapporti annuali. Così si esprimeva il presidente :

« Ad evitare indesiderate preferenze dovute al numerus clausus dei periti da scegliersi nel Distretto sede della controversia, ed ancora per dovere di equità, si ripropone la compilazione di una lista unica per tutto il Cantone, suddivisa in due categorie: legale e tecnica, le quali potrebbero benissimo riferirsi all'albo ufficiale degli avvocati e dei tecnici esercenti nel Cantone ». . . . « Sulla abolizione del sistema delle Commissioni distrettuali di espropriazione a numero chiuso per adottare il criterio della libera scelta dei periti legali e tecnici tra i nominativi dei rispettivi albi ufficiali, abbiamo creduto bene di interpellare gli Ordini interessati per conoscerne le opinioni. L'Ordine degli avvocati e degli ingegneri ed architetti del Cantone si sono pronunciati nettamente per l'accoglimento della suggestione del Tribunale di appello ».

A queste considerazioni, che sembrano pertinenti, la vostra Commissione non ne aggiunge altre, seppure non le ritiene esclusive. Lo studio del problema potrà essere ripreso in altra sede. La Commissione acconsente nel sostenere che qui si tratta semplicemente di adeguare la legge alle nuove disposizioni, lasciando impregiudicato il problema sollevato.

La Commissione ha esaurito con questo l'esame, forzatamente succinto, del testo dei tre progetti di legge che sono sottoposti alle vostre deliberazioni. Essa ha dedicato la sua particolare cura alla riforma della legge organica civile e penale. Se essa ha approvato le proposte riforme nelle lievi modifiche di cui si è discusso, è perchè è convinta che esse sono pertinenti e nettamente inquadrate nel sistema strutturale che ha dato buona prova e risponde ai bisogni del paese.

Se essa non ha spinto l'esame critico oltre alla presente relazione, è perchè le sembra che il messaggio del Consiglio di Stato sia completo e sufficiente alla comprensione del testo, non solo, ma altresì della natura e della sostanza delle modifiche.

La relazione della Commissione deve limitare le sue indagini ai capisaldi della riforma, e alle ragioni sostanziali che ne giustificano l'adozione.

La Commissione ritiene di essere fedele a questo principio, consegnando il presente rapporto che è di approvazione ai tre progetti di legge formanti il presente incarto.

Per la Commissione della Legislazione :

Lafranchi, relatore
 Agustoni — Maderni — Masina — Papa
 Graziano — Pellegrini P. — Poretti —
 Stefani

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 14 maggio 1914 concernente
 la istituzione di un Tribunale unico cantonale delle assicurazioni

(del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino
 visto il messaggio 13 ottobre 1953 n. 453 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — L'art. 1 della legge cantonale 14 maggio 1914 per la istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per la procedura avanti il Tribunale medesimo è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 1. — La cognizione delle contestazioni enumerate all'art. 120 della legge federale 13 giugno 1911 sulle assicurazioni è demandata ad una sezione di tre membri del Tribunale di appello denominata Tribunale cantonale delle assicurazioni, nominata e funzionante a norma della legge organica giudiziaria 24 novembre 1910, quale Tribunale unico cantonale.

§. Se però le contestazioni stesse non eccedono il valore determinabile di Fr. 1.000,— sono giudicate dal solo presidente di esso Tribunale.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge organica giudiziaria
 civile e penale (Testo riordinato del 22 settembre 1924)

(del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino
 visto il messaggio 13 ottobre 1953 n. 453 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Gli art. 7, 12, 19, 22 e 104 della legge organica giudiziaria civile e

penale (Testo riordinato come al decreto legislativo 22 settembre 1924) sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 7. — Vi è un Pretore per ogni Distretto, eccettuati quelli di Lugano e di Locarno.

Nel Distretto di Lugano vi sono tre Pretori tutti con residenza a Lugano.

Uno di essi ha per giurisdizione il Comune di Lugano e si denominerà il Pretore di Lugano-Città;

l'altro i Comuni di Paradiso, Viganello, Massagno, Castagnola con i Comuni dei Circoli del Ceresio e di Carona e si denominerà il Pretore di Lugano-Ceresio;

il terzo il rimanente del Distretto e si denominerà il Pretore di Lugano-Campagna.

Nel Distretto di Locarno vi sono due Pretori, entrambi con residenza a Locarno.

Uno di essi avrà per giurisdizione i Comuni di Locarno, Muralto, Orselina e si denominerà il Pretore di Locarno-Città;

l'altro il rimanente del Distretto e si denominerà il Pretore di Locarno-Campagna.

Art. 12. — In caso di impedimento legale del Pretore e del segretario-assessore la causa è devoluta al Pretore viciniore e cioè, di regola :

Il Pretore di Mendrisio e quello della I.a giurisdizione di Lugano si suppliscono a vicenda; i Pretori della II.a e della III.a giurisdizione di Lugano si suppliscono a vicenda;

I Pretori delle due giurisdizioni di Locarno si suppliscono a vicenda;

Il Pretore di Vallemaggia è supplito dal Pretore della II.a giurisdizione di Locarno;

Il Pretore di Bellinzona è supplito da quello di Riviera e viceversa;

Il Pretore di Blenio è supplito da quello di Leventina e viceversa.

Art. 19. — Il Tribunale di appello è costituito da 9 membri e 4 supplenti ed è diviso in Camere o sezioni.

Il presidente è designato dal Gran Consiglio per il periodo di nomina decennale del Tribunale.

Il vice-presidente ed i membri delle singole Camere o sezioni ed i presidenti di queste sono designati dal Tribunale stesso ogni 5 anni, ritenuto tuttavia che il presidente del Tribunale sarà nel contempo il presidente della Camera civile, della Corte di cassazione e di revisore penale e della Camera di cassazione civile.

Art. 22. — Il Tribunale di appello comprende :

A. Una Camera civile d'appello di cinque membri che giudica :

- a) in prima istanza : le cause proposte direttamente in appello in conformità del Codice di procedura civile e le cause circa contestazioni in materia di brevetti d'invenzione, sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali e sui disegni e modelli industriali (D.L. 16 dicembre 1924), le cause dipendenti da concorrenza sleale connesse con cause civili in materia retta da leggi federali o da trattati internazionali sulla protezione delle invenzioni, dei disegni e modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni

di provenienza e delle menzioni di distinzioni industriali ed artistiche (art. 5 legge federale 30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale);

b) in seconda istanza: le cause di competenza dei Pretori non dichiarate inappellabili e le cause in materia di assistenza tra parenti.

B. Una Camera di cassazione civile di tre membri che giudica i ricorsi in cassazione contro le sentenze dei Giudici di pace e quelle inappellabili dei Pretori.

C. Una Camera cantonale delle assicurazioni (denominata Tribunale cantonale delle assicurazioni) di tre membri che giudica:

a) le contestazioni enumerate dall'art. 120 della legge federale 13 giugno 1911 sulle assicurazioni;

b) le contestazioni contro le decisioni dell'Assicurazione militare federale (legge federale 20 settembre 1949);

c) le cause promosse contro la Cassa pensione dei magistrati, funzionari e impiegati dello Stato e contro le Casse pensioni istituite dai Comuni.

Il presidente giudica in qualità di Giudice unico quando la contestazione non eccede il valore determinabile di Fr. 1.000,—.

D. Una Camera di esecuzioni e fallimenti composta di tre membri che esercita le funzioni di Autorità di vigilanza, in sede unica cantonale e decide in grado di appello:

a) le cause di procedura sommaria proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti, in quanto siano appellabili per ragione di valore;

b) i ricorsi in materia di fallimenti e concordati di cui all'art. 15 della legge cantonale 8 marzo 1911 in tema di esecuzione e fallimenti.

Questa Camera può delegare ai Pretori gli atti di istruzione dei ricorsi e di vigilanza degli Uffici che credesse conveniente.

E. Una Camera delle espropriazioni (denominata Tribunale cantonale delle espropriazioni) composta di tre membri giudica sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni di espropriazione previste dalla legge di espropriazione 16 gennaio 1940.

Il presidente giudica in qualità di Giudice unico, quando la contestazione non eccede il valore determinabile di Fr. 1.000,—.

F. Un Giudice incaricato della sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili.

Sono riservate le disposizioni sulla Camera dei ricorsi penali, sulla Camera criminale e sulle Assisi correzionali e sulle Corti di cassazione e revisione penale.

Art. 104. — La nomina dei Pretori ha luogo la seconda domenica di febbraio nelle assemblee dei Comuni componenti la relativa circoscrizione.

Art. 2. — Con l'entrata in vigore del presente decreto la durata in carica dei membri del Tribunale di appello attualmente in funzione non viene modificata. La nomina complementare dei due Giudici necessari a completare il Tribunale avverrà secondo le norme del Capo VI della legge organica giudiziaria.

Essi resteranno in carica per il rimanente periodo decennale.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il Testo unico della legge organica giudiziaria penale e civile con la facoltà di variare la numerazione degli articoli.

Art. 4. — Con l'entrata in carica dei magistrati e delle camere del Tribunale di appello previsti dal presente decreto, la giurisdizione e la competenza per le cause e i procedimenti pendenti si determina secondo le disposizioni del medesimo.

I procedimenti nei quali l'istruzione probatoria è chiusa sono decisi dal giudice che li ha istruiti.

La competenza sarà stabilita caso per caso mediante decreto dall'organico giudiziario presso il quale la causa o il procedimento era pendente. Il decreto è impugnabile secondo le vie dell'appello per ricorso.

Quando il decreto ha per oggetto la competenza di una camera del Tribunale di appello, o del suo presidente, la decisione del gravame spetta al Tribunale stesso sedente al completo.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

che modifica gli art. 28, 31, 37 della legge di espropriazione
del 16 gennaio 1940

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 28, 31 e 37 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 28. — Per ogni Distretto è istituita una Commissione distrettuale di espropriazione. Tuttavia:

per il Distretto di Lugano sono istituite tre Commissioni con competenza rispettivamente sulle giurisdizioni di Lugano-Città, di Lugano-Ceresio e di Lugano-Campagna;

per il Distretto di Locarno sono istituite due Commissioni con competenza rispettivamente sulle giurisdizioni di Locarno-Città e di Locarno-Campagna.

La Commissione distrettuale di espropriazione è costituita dal Pretore, che ne è il presidente, da due legali e da quattro tecnici nominati per un periodo quadriennale dal Tribunale di appello.

La Commissione siede con tre membri scelti volta per volta dal presidente del Tribunale di appello nelle persone del Pretore e di due tecnici a seconda delle caratteristiche dei casi da decidere.

In luogo del Pretore e su istanza di quest'ultimo il presidente del Tribunale di appello potrà designare come membro e presidente uno

dei legali della Commissione.

Eccezionalmente quando i periti designati non possono funzionare e quando siano richieste cognizioni speciali, il presidente del Tribunale di appello può sostituire uno dei tecnici con un esperto specializzato nella materia controversa.

Il Regolamento di esecuzione determinerà la retribuzione dei membri delle Commissioni distrettuali di espropriazione e da comprendersi nel giudizio sulle spese di cui all'art. 38.

Art. 31. — Le eccezioni di ricusa dei periti dovranno essere proposte al Tribunale di espropriazione, sezione del Tribunale di appello, entro dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione della designazione sul Foglio ufficiale, nella forma prevista dalla P.C. per la ricusa dei giudici e giudicate con la massima sollecitudine.

Durante il giudizio, le operazioni di stima cui la ricusa si riferisce rimangono sospese. Cause di ricusa sono quelle previste dall'articolo 126 della Procedura civile estese anche agli amministratori di enti pubblici interessati. Il decreto sull'eccezione di ricusa è definitivo.

Art. 37. — Nel termine di quindici giorni dalla intimazione è data facoltà di ricorso al Tribunale di appello il quale deciderà secondo le norme ordinarie dell'appellazione in via di ricorso.

Il Tribunale delle espropriazioni può far luogo ad un nuovo esperimento di conciliazione.

Il giudizio d'appello è definitivo.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.